

## Delibera n° 779

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 maggio 2020**

**oggetto:**

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI NONCHÉ DEI SERVIZI ALLA PERSONA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2020, N. 3, RECANTE MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

**Visto** in particolare l'articolo 5 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale;

**Visto** che il medesimo articolo 5, in considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi ivi disciplinati, consente che i contributi siano concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000;

**Vista** la legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), in particolare, l'articolo 18, comma 10;

**Visto** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27;

**Vista** l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

- a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

**Considerato** che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la propria deliberazione n. 489 del 30 marzo 2020 con cui sono stati approvati, in via definitiva, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, finalizzati alla maggiorazione dell'intervento di cui all'articolo 65 del decreto legge 18/2020;

**Tenuto conto** della necessità di proseguire nell'attuazione all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 al fine di garantire adeguato ristoro anche alle attività che, sebbene non sospese in applicazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale, hanno di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di limitazione degli spostamenti finalizzati a

limitare il diffondersi dell'epidemia COVID-19;

**Considerato** pertanto necessario e urgente dare fattivo riscontro alle situazioni di necessità che si sono determinate nei settori ricettivo, turistico, commerciale, artigianale e dei servizi connessi a tali settori che hanno subito un forte contraccolpo a causa della situazione emergenziale in corso anche al fine di permettere il corretto riavvio delle attività garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali;

**Considerato** in particolare di prevedere che il ristoro sia concesso a favore dei soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché degli ulteriori servizi come meglio specificati nell'allegato alla presente deliberazione, con la precisazione che le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali e artigianali oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo;

**Dato atto** che per necessità di assoluta speditezza del procedimento de quo i contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico;

**Dato atto** che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020;

**Vista** la propria deliberazione 734 del 22 maggio scorso con cui sono stati approvati in via preliminare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro ai soggetti esercenti attività nel settore ricettivo turistico e commerciale e dei servizi alla persona come sopra individuati;

**Tenuto conto** che, rispetto ai criteri come approvati con suddetta deliberazione, in sede di esame da parte della competente Commissione consiliare è stato ritenuto opportuno integrare le categorie di attività ammesse a contributo con particolare riferimento agli affittacamere nonché precisare l'oggetto dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione;

**Visto** il parere reso in data 26 maggio 2020 dalla competente Commissione consiliare che, a maggioranza, si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giunta 734/2020, integrata e modificata come sopra descritto;

**Ritenuto** pertanto di approvare in via definitiva, nel testo in allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020 con particolare riferimento al ristoro ai soggetti esercenti attività nel settore ricettivo turistico e commerciale e dei servizi alla persona come sopra individuati;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

**Su proposta** dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

**1.** Sono approvati, in via definitiva, nel testo allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro nonché al sostegno nella fase di ripresa dell'attività a favore dei soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività

commerciali, artigianali, nonché degli ulteriori servizi come meglio specificati nell'allegato alla presente deliberazione, con la precisazione che le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE